



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 148 DEL 18/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PRELIMINARE DELLO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA ANAS S.P.A., LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER LA PROGETTAZIONE DI UNA ROTATORIA NEL PUNTO DI INTERSEZIONE TRA LA SS 68, LA SP 27 E LA SP 36 IN LOC. LE GRAZIE

L'anno **2026**, addì **18** del mese di **giugno** alle ore **13:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente da remoto
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente da remoto
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente da remoto
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente da remoto
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FABIO TOSCANO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Anno: 2026
Numero: 1493

OGGETTO

APPROVAZIONE PRELIMINARE DELLO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA ANAS S.P.A., LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER LA PROGETTAZIONE DI UNA ROTATORIA NEL PUNTO DI INTERSEZIONE TRA LA SS 68, LA SP 27 E LA SP 36 IN LOC. LE GRAZIE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Al confine dell'abitato di Colle di Val d'Elsa in Loc. Le Grazie, la Strada Statale 68 presenta due incroci consecutivi, rispettivamente verso sud con la SP 27 Casolese e verso nord con la SP 36 verso San Gimignano;
- La conformazione geometrica e la particolarità dei due incroci, unitamente all'elevato volume di traffico veicolare, rappresentano un costante pericolo per la sicurezza della circolazione stradale nel tratto citato, nel quale si sono registrati nel tempo vari sinistri anche gravi;
- È fondamentale interesse di questa Amministrazione, in sinergia con gli altri Enti competenti, promuovere interventi infrastrutturali mirati a migliorare la viabilità complessiva e ad azzerare o ridurre sensibilmente i fattori di rischio per la pubblica incolumità.

DATO ATTO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 in data 30/07/2025 è stato approvato il nuovo Piano Operativo Comunale, il quale prevede specificamente di riunire i suddetti incroci consecutivi in un'unica intersezione stradale a rotatoria al fine di consentire un adeguato e sicuro deflusso del traffico in tutte le direzioni;
- Al fine di tradurre in ambito operativo le suddette previsioni pianificatorie, si rende necessario addivenire ad una convergenza istituzionale e sinergica tra tutti i soggetti titolari delle tratte stradali interessate o interferenti dall'opera, ossia ANAS S.p.A., la Provincia di Siena e il Comune di Colle di Val d'Elsa.

RICHIAMATO

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE:

- Gli Enti interessati hanno predisposto un primo schema di "Accordo per la progettazione di una rotatoria nel punto di intersezione tra la SS 68, la SP 27 e la SP 36 in Colle di Val

d'Elsa - Loc. Le Grazie", finalizzato a coordinare le rispettive azioni, competenze e impegni economico-finanziari, al quale seguirà poi un successivo accordo per la realizzazione, gestione e manutenzione dell'opera;

- Lo schema in parola pone la progettazione in capo ad ANAS S.p.A., strutturando un co-finanziamento fra le parti;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - TUEL);
- Lo Statuto Comunale vigente;
- Lo schema di Accordo allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

CONSIDERATO che l'approvazione del suddetto schema di Accordo costituisce atto preliminare, in attesa dell'esito della formale definizione dell'importo complessivo della progettazione e della sua ripartizione fra le parti;

RIBADITO pertanto che il presente atto non comporta spese dirette per l'ente o riflessi economico-patrimoniali;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del Servizio 4 – Gestione del Territorio, con la sottoscrizione del presente atto rilascia pertanto il solo parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di "Accordo progettazione di una rotatoria nel punto di intersezione tra la SS 68, la SP 27 e la SP 36 in Colle di Val d'Elsa - Loc. Le Grazie" (Allegato A) da stipularsi tra questa Amministrazione Comunale, la Provincia di Siena e ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990;
2. Di dare atto che la presente approvazione del suddetto Accordo costituisce atto preliminare, e che la sua sottoscrizione avverrà successivamente all'approvazione dell'esito della formale definizione dell'importo complessivo della progettazione e della sua ripartizione fra le parti;
3. Di rinviare a successivi provvedimenti gestionali l'impegno delle risorse finanziarie a carico del bilancio comunale e la definizione puntuale delle quote di riparto di cui all'art. 7 dell'accordo, all'esito della formale definizione dell'importo complessivo della progettazione;

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione del presente atto, con votazione separata ed egualmente all'unanimità,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000, vista l'urgenza di provvedere

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990
PER LA PROGETTAZIONE DI UNA ROTATORIA NEL PUNTO DI INTERSEZIONE TRA LA SS 68,
LA SP 27 E LA SP 36 IN COLLE DI VAL D'ELSA - LOC. LE GRAZIE**

TRA

ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002), Struttura Territoriale con sede in, via....., Pec anas@postacert.stradeanas.it Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 80208450587, P.IVA 02133681003, rappresentata dal Responsabile della Struttura Territoriale Ing., in virtù della Procura Speciale rilasciata dall'Amministratore Delegato di ANAS con rogito Notaio Paolo Castellini Rep. n° del reg. in data n. (di seguito, per brevità, ANAS);

E

il Comune di Colle di Val d'Elsa con sede legale in Colle di Val d'Elsa Via F. Campana n. 18, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00134520527 e per essa il Dott. ... nato a... il... nella sua qualità di ... (di seguito, per brevità, Comune);

E

la Provincia di Siena con sede in Siena P.zza Duomo n. 9 C.F. 80001130527 - P.I. 00166340521, rappresentato da ... nato a... il... (di seguito, per brevità, Provincia)

(di seguito congiuntamente, per brevità, "le Parti")

PREMESSO CHE ¹

- a) l'art. 15 della Legge n. 241/1990 ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della stessa legge;
- b) l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*

¹ In tale sezione, vanno inserite le specifiche norme rilevanti nel caso concreto, ad es. i decreti di concessione dei finanziamenti, le delibere CIPE o altro.

- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";
- c) il MIT, con Raccomandazioni prot. n. 222437 del 24.03.2023, ha altresì rammentato *"la necessità che sia espressamente indicata, oltre alla denominazione della strada e la titolarità della gestione, la giustificazione dell'intervento o attività e i vantaggi attesi per ANAS"*;
- d) la giurisprudenza unionale ha chiarito a tal proposito che *"Le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, a condizione che - inoltre - tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico"* (Sentenza Corte di Giustizia UE 19.12.2012 in causa C-159/11);
- e) la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che i soggetti stipulanti l'accordo ex art. 15 devono porsi *"in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate"* (C.d.S. Sez. V[^], 15/07/2013, n.3849, nello stesso senso C.d.S. Sez. III[^], 25/08/2021, n. 6034);
- f) le Parti si danno reciprocamente atto che è interesse comune provvedere a risolvere la seguente problematica *" Subito dopo l'abitato di Colle di Val d'Elsa – Loc. Le Grazie, la S.S. 68 presenta due incroci consecutivi: il primo verso sud con la SP 27 Casolese ed il secondo, verso nord, con la SP 36 verso San Gimignano. La particolarità dei due incroci e l'alto traffico, soprattutto in alcuni periodi, rappresentano un pericolo continuo per la sicurezza della circolazione stradale di quel tratto;*
- g) che infatti, nel tempo, si sono registrati vari incidenti anche gravi;
- h) che in data 30/07/2025 è stato approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 72 , il nuovo Piano Operativo Comunale che prevede di riunire i suddetti incroci in un'unica intersezione stradale/rotatoria al fine di consentire un adeguato deflusso del traffico in tutte le direzioni, riducendo sensibilmente i rischi per la circolazione;
- i) le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare concordano sulla necessità di creare le più opportune sinergie per la progettazione delle opere volte a migliorare lo scambio dei flussi di traffico tra i vari rami stradali interferenti e conseguentemente ridurre la pericolosità, contribuendo, anche finanziariamente, alla realizzazione delle stesse al fine di migliorare la viabilità complessiva; l'interesse di cui ai precedenti punti è da qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/1990; le attività previste dal presente atto sono compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle Parti;
- j) le Parti intendono pertanto procedere alla stipula del presente accordo per disciplinare i rapporti derivanti dall'esecuzione della prestazione descritta in narrativa la cui attuazione è retta da esigenze inerenti ad obiettivi di interesse comune convergente ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, dando atto che con successivo accordo, verranno disciplinate fra le parti la realizzazione dell'opera e la futura gestione e manutenzione della stessa;

Pertanto, alla luce di quanto precede e in coerenza con quanto consentito dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto e sono vincolanti tra le Parti.

Art. 2 - Finalità ed Oggetto dell'Accordo

Il presente accordo ha ad oggetto la progettazione di una rotatoria finalizzata a razionalizzare le correnti di traffico e migliorare la sicurezza della circolazione nel punto di intersezione tra la SS 68, la SP 27 e la SP 36 (di seguito, per brevità, "l'Opera" o "l'Intervento") e disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di coordinare le rispettive azioni e impegni.

L'intervento è descritto e rappresentato nella documentazione tecnico-descrittiva allegata al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale:

- Estratto Piano del Traffico adottato dal Comune di Colle di Val d'Elsa (all. 1);
- Planimetria Piano Operativo Comunale (all. 2)

Art. 3 - Compiti ed obblighi della Provincia²

Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amm.ne Prov.le di Siena si impegna a:
provvedere:

- *sostenere in quota parte i costi necessari all'affidamento della progettazione delle opere, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 7*

La Provincia si impegna fin d'ora a mantenere indenne ANAS da ogni e qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualunque natura e da chiunque avanzata nei confronti di quest'ultima in relazione alle attività poste in essere in esecuzione del presente atto.

Art. 4 - Compiti ed obblighi di ANAS

Con la sottoscrizione del presente accordo, ANAS si impegna:

- a effettuare o affidare l'incarico per la progettazione dell'intervento, sulla base della documentazione allegata;
- all'acquisizione di consulenze tecniche specialistiche necessarie in sede di progettazione;
- a sottoporre i livelli progettuali a tutti gli Enti interessati dalle opere, tra cui ANAS medesima, per ottenerne il necessario parere (nonché la verifica e validazione del progetto ai sensi di legge);
- a sostenere in quota parte i costi necessari all'affidamento della progettazione delle opere, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 7

II. In punto di quomodo, i rispettivi impegni delle Parti devono essere strutturati in conformità ai presupposti richiesti dalla legge (art. 15 L. n. 241/1990 e art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023) e ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di accordi tra soggetti pubblici. Ci si riferisce, in particolare, alla necessità che la collaborazione tra le Parti avvenga secondo i seguenti paradigmi: (a) effettiva partecipazione di tutte le Parti allo svolgimento dei compiti: (b)

² Con riferimento agli "Impegni delle Parti", due precisazioni:

I. è necessario che l'impegno di una parte di provvedere alla progettazione/realizzazione dei lavori riguardi la viabilità di competenza, nel rispetto del divieto di delega delle funzioni di stazione appaltante, che, letto in un'accezione dinamica, può ragionevolmente ritenersi rispettato laddove i lavori, pur non insistenti sulla sola viabilità di competenza, coinvolgono sedimi stradali di collegamento, ovvero intersezione, con la viabilità di competenza dell'altra parte, ovvero comunque a ciò funzionali;

funzionali all'attività di interesse comune, mediante una distribuzione delle attribuzioni e attività che attui una collaborazione "fattiva";

assenza di corrispettivo, inteso quale (unica o comunque principale) controprestazione di una Parte nei confronti dell'altra che provveda, invece, alla realizzazione dell'oggetto convenzionale a propria totale cura.

Sarà, pertanto, censurabile un accordo che ponga, in capo ad una Parte, la totalità, o quasi, delle attività oggetto dell'accordo (progettazione, realizzazione, compimento di tutte le attività propedeutiche quali espropriazione, ottenimento delle autorizzazioni e pareri di legge, spostamento dei sottoservizi, ecc.) e in capo all'altra la mera sorveglianza, ovvero il solo finanziamento di tali attività (al netto di eventuali DPCM o simili dispositivi in tal senso). Ciò in quanto è oltremodo evidente come una collaborazione strutturata in tali termini sia tipicamente riconducibile all'ordinario affidamento degli appalti di contratti pubblici, e non già allo schema delle convenzioni e accordi disciplinati dagli artt. 15 L. n. 241/1990 e art. 7, comma 4, d. lgs. n. 36/2023.

Art. 5 - Compiti ed obblighi del Comune

Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amm.ne Comunale di Colle di Val 'Elsa di Siena si impegna a:

provvedere:

- *sostenere in quota parte i costi necessari all'affidamento della progettazione delle opere, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 7*

Il Comune si impegna fin d'ora a mantenere indenne ANAS da ogni e qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualunque natura e da chiunque avanzata nei confronti di quest'ultima in relazione alle attività poste in essere in esecuzione del presente atto.

Art. 6 – Futura Realizzazione, Gestione e Manutenzione delle opere

Le Parti convengono altresì che la futura realizzazione, gestione e manutenzione delle opere in oggetto, anche ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), sarà oggetto di successivo accordo fra le parti ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990;

Art. 7 - Finanziamento

La progettazione dell'intervento è co-finanziato da ANAS, Comune e Provincia, per un ammontare complessivo di €....

Le Parti si impegnano a finanziare la progettazione della rotatoria secondo la seguente ripartizione:

ANAS: finanziamento per un importo pari ad €. (diconsi euro ***), oltre IVA se dovuta;
Provincia: finanziamento per un importo pari ad €. (diconsi euro ***), oltre IVA se dovuta;
Comune: finanziamento per un importo pari a € (diconsi euro ***), oltre IVA se dovuta. Le Parti si impegnano a rendere disponibili i rispettivi finanziamenti nei seguenti termini e modalità:

.....%.....entro il

...%.....entro il.....

Gli importi di cui sopra, in caso di mancata o parziale utilizzazione per i fini di cui al presente accordo, verranno trattenuti da ciascun soggetto co-finanziatore per la parte eccedente le somme effettivamente spese.

Gli eventuali aumenti di spesa dovuti alla necessità di approfondimenti progettuali o circostanze impreviste ed imprevedibili (perizie di variante tecnica, aumento del costo dei materiali, ecc.) saranno regolati mediante un ulteriore e distinto atto che riporterà il nuovo prospetto di ripartizione dei maggiori costi, per i quali si potranno utilizzare le economie determinate dai ribassi d'asta che resteranno vincolate a riserva dell'intervento.

Art. 8 - Durata

Il presente accordo acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino all'approvazione del progetto esecutivo, salvo concorde interruzione delle attività ovvero in caso di recesso ai sensi del successivo articolo 9.

Il presente accordo non potrà essere rinnovato tacitamente.

Conseguentemente, alla scadenza dei termini pattuiti il presente accordo dovrà essere rinnovato attraverso la sottoscrizione di apposito atto scritto.

Eventuali modifiche e integrazioni saranno definite di comune accordo tra le Parti, formalizzate in apposito atto scritto ed entreranno in vigore dopo la sottoscrizione ad opera di ciascuna di esse.

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegneranno a dare immediata e reciproca comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 9 - Recesso³

Le parti potranno recedere anticipatamente dal presente accordo, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso intervengano fatti, norme o provvedimenti che modifichino l'interesse o la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua esecuzione.

Art. 10 – Rinvio

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

Art. 11 - Controversie

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Le eventuali controversie insorte in relazione alla validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente accordo e/o dei relativi Addenda per le quali non sia risultato possibile addivenire ad una composizione amichevole, sono devolute al Foro di Roma.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Anas mediante pubblicazione nella sezione privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it e da *[inserire il riferimento della*

³ Per le Convenzioni nelle quali Anas co-finanzi interventi da realizzarsi a cura di altra Parte, tale articolo va integrato con la seguente previsione, a tutela di ANAS: "Resta inteso che la ritardata o mancata ultimazione dei lavori sarà riconducibile ad esclusiva responsabilità di (parte tenuta alla realizzazione), in termini di costi e/o danni che dovessero derivare all'infrastruttura stradale e/o ai terzi, e Anas avrà facoltà di recedere dall'accordo e avrà diritto alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte e non utilizzate".

Sempre a tutela di ANAS, per le Convenzioni nelle quali la realizzazione degli interventi sia rimessa ad altra Parte con finanziamenti stanziati ad hoc (ad es. dall'UE, CIPE, o altro), tale articolo va integrato con la seguente previsione: "Resta inteso che la ritardata o mancata ultimazione dei lavori sarà riconducibile ad esclusiva responsabilità di (parte tenuta alla realizzazione), in termini di costi e/o danni che dovessero derivare all'infrastruttura stradale e/o ai terzi, ovvero in relazione alla perdita dei finanziamenti Europei. In tal caso, Anas avrà facoltà di recedere dall'accordo senza alcun onere".

Pubblica Amministrazione] mediante *[chiedere alla Pubblica Amministrazione di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

L'esecuzione del presente accordo comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Anas e *[inserire il riferimento della Pubblica Amministrazione]* che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento. In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione dell'accordo alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 - Framework Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

[Le parti] dichiarano e garantiscono di aver preso visione del Framework Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (composto dai seguenti documenti: Codice Etico di Gruppo, Policy Anticorruption di Gruppo, Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo ex D.Lgs.

231/2001 e Modello di Gestione Anticorruption che in Anas prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01) disponibile sul sito internet <http://www.stradeanas.it>, sezione "L'Azienda", sottosezione "Governance e trasparenza/Documenti societari", nonché nella sezione società trasparente dello stesso. [La parte] prende atto che le segnalazioni ad Anas, distinte per ambito di competenza, possono essere effettuate secondo le modalità e gli appositi canali descritti ai seguenti indirizzi:

-per le segnalazioni "Whistleblowing 190", all'indirizzo

<https://www.stradeanas.it/it/societatrasparente/whistleblowing-190> ;

-per le segnalazioni "Whistleblowing 231", all'indirizzo

<https://www.stradeanas.it/it/lazienda/governance-e-trasparenza/sistema-deicontrolli/organismo-di-vigilanza/gestione-delle> ;

-per le "Segnalazioni al Comitato Etico", all'indirizzo

<https://www.stradeanas.it/it/lazienda/governance-e-trasparenza/comitato-etico>

Art. 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata tra i seguenti domicili digitali:

- ANAS S.p.A.: anas@postacert.stradeanas.it;
- Provincia: provincia.siena@postacert.toscana.it
- Comune: comune.collevaldelsa@postecert.it

Art. 15 - Referenti

Per quanto concerne gli impegni convenuti con il presente atto, le Parti si relazioneranno reciprocamente come segue:

per Anas, Responsabile della Struttura territoriale (o altro) :

per la Provincia, nella sua qualità di;

per il Comune, nella sua qualità di;

Art. 16 - Spese fiscali

Ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, D.p.r. 26.04.1986 n. 131, il presente accordo sarà registrata solo in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 17 - Norme finali

Le Parti concordano espressamente che l'eventuale invalidità di una qualsivoglia clausola del presente accordo non comprometterà la validità della stessa nella sua interezza. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

La stipula del presente accordo è stata autorizzata per ANAS con nota in data....

Visto l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, a norma del quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi", il presente accordo, esente bollo ai sensi dell'art. 16 del D.p.r. n. 642/72 e dell'art. 1 Tabella allegata al D.p.r. n. 131/86, viene redatta in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti, unitamente a quanto allegato, a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.

Allegati:

.....

Per Anas S.p.A.

.....

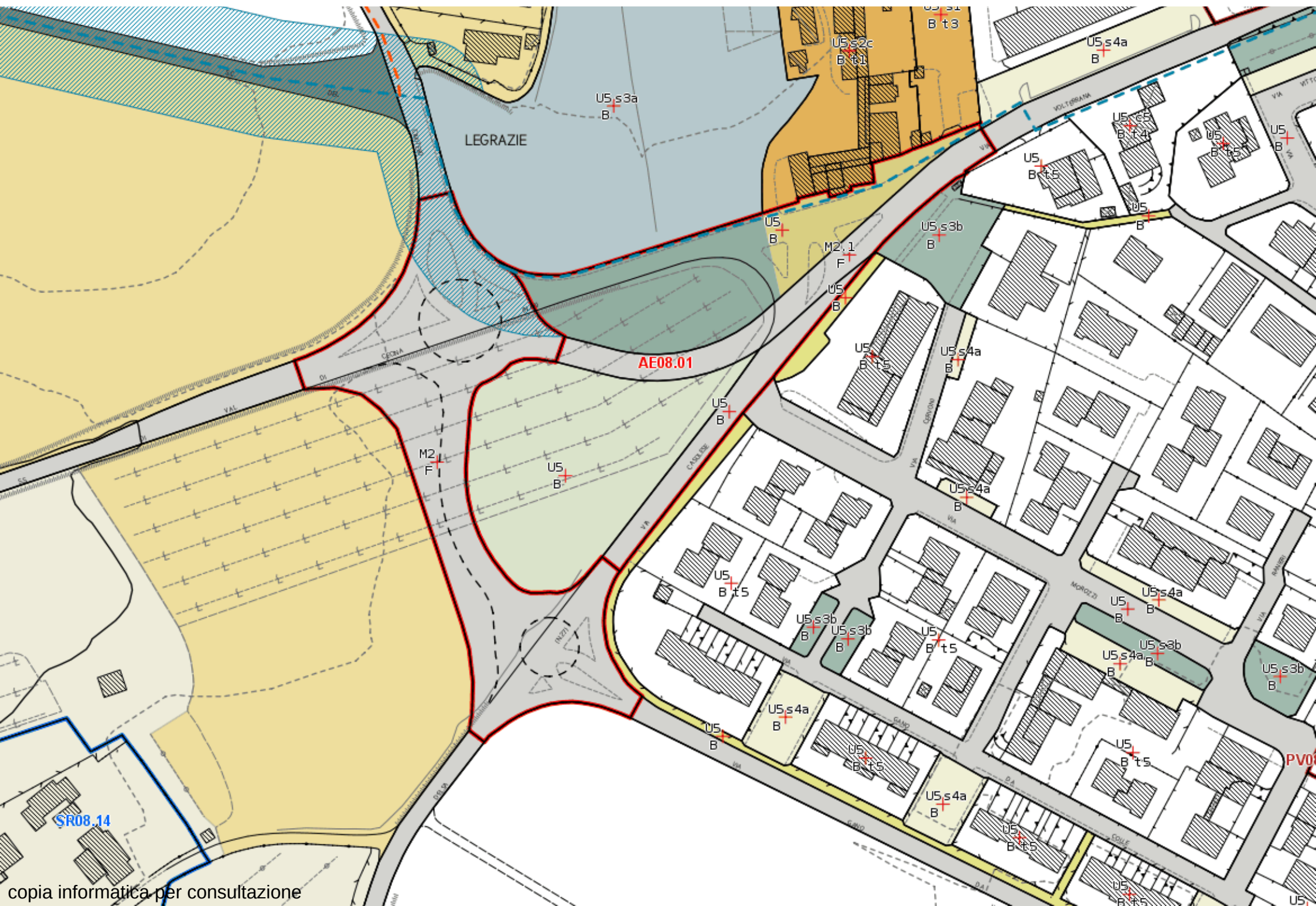
Per Comune di Colle di Val d'Elsa

.....

Per Provincia di Siena

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Responsabilità), 9 (Recesso)





Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1493/2026

OGGETTO:APPROVAZIONE PRELIMINARE DELLO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA ANAS S.P.A., LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER LA PROGETTAZIONE DI UNA ROTATORIA NEL PUNTO DI INTERSEZIONE TRA LA SS 68, LA SP 27 E LA SP 36 IN LOC. LE GRAZIE

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 16/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MANGANELLI FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)